



COMUNE DI GENOVA
Municipio Levante

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

degli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nella Scuola Infanzia Colombo, sita in via Apparizione 16, nel territorio del Municipio Levante.

Genova 17/11/2020

DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO.

Stazione appaltante: COMUNE DI GENOVA – Municipio Levante

Responsabile del procedimento: Geom. Monica Innocenti - tel. 010.5579813 e-mail: monicainnocenti@comune.genova.it

Direttore dei lavori e Referente Tecnico: Geom. Domenico Guerrisi, in servizio presso Municipio Levante, tel. 010.5579811, cell. 335 5699393, e-mail: dguerrisi@comune.genova.it

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il Municipio Levante del Comune di Genova, intende procedere all'affidamento, degli interventi di manutenzione ordinaria, di seguito specificati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa trattativa diretta rivolta ad un minimo di cinque imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP S.p.A – Bando Lavori di manutenzione – Edile – categoria OG1:

Scuola Infanzia Colombo – Via Apparizione 16

- Sostituzione sanitari n. 3 bagni disabili;
- Realizzazione tettoia autoportante in struttura legno antistante il refettorio dim. (3,5x5xh3,1);
- Smaltimento pavimentazione in gomma del campo mq 65;
- Installazione scossalina a protezione della passatoia ml 9.
- Piccoli interventi di adeguamento normativo sulla sicurezza.

Gli interventi da realizzare sono meglio descritti nell'allegata Relazione Tecnica.

Il Codice Identificativo gara è il seguente: **ZDD2F49093**

Art. 2 - Importo dell'appalto

Gli interventi saranno realizzati a misura, ai sensi dell'art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e la spesa prevista per la realizzazione degli stessi, come da computo metrico allegato, ammonta ad Euro 8.196,72 oltre I.V.A. 22% come da seguente quadro economico:

A	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		Euro	6.263,94
B	Oneri per la sicurezza		Euro	293,44
C	Lavori in economia		Euro	1.639,34
D	Importo a base di gara	A+B+C	Euro	8.196,72
E	I.V.A. 22%		Euro	1.803,28
	Totale generale	D+E	Euro	10.000,00

Art. 3 - Termine di esecuzione

Il tempo massimo per l'esecuzione dei lavori è di complessivi giorni 30 naturali successivi e continui decorrenti dalla data di consegna degli stessi.

Art. 4 - Lavorazioni di cui si compone l'appalto

Le lavorazioni sono assimilabili alla **CAT. OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI**.

L'attrezzatura tecnica minima richiesta è:

martello demolitore elettrico;
betoniera;
elettro montacarichi;
trabatello ad elementi;
saldatrice ad arco;
martello demolitore tipo stradale;
generatore di corrente elettrica;
cannello ossi-acetilenico;
trapano elettrico e a batteria;
flessibili con dischi per taglio materiali di varia natura;
attrezzi di uso comune

È comunque consentito alle imprese partecipanti, che non siano in possesso delle attrezzature indicate, di dimostrare l'equivalenza di quelle possedute con la produzione di idonea relazione tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa agli interventi da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Le condizioni, oneri e modalità di attuazione degli interventi sono contenuti negli elaborati di seguito specificati, allegati alla trattativa diretta:

- a) il presente documento "Condizioni particolari di esecuzione"
- b) la relazione tecnica
- c) il computo metrico estimativo
- d) l'elenco prezzi

SOPRALLUOGO:

Sarà possibile effettuare un sopralluogo presso l'edificio interessato dagli interventi, contattando il Direttore dei Lavori Geom. Domenico Guerrisi ai numeri 010/5579811 o 335 5699393.

Art. 5 - Modalità di risposta alla trattativa diretta

Documentazione da inserire compilata nella trattativa diretta

- DGUE debitamente compilato
- Dichiarazioni integrative al DGUE
- Informativa privacy sottoscritta

Offerta economica

L'offerta redatta secondo il modulo predisposto dal sistema, dovrà essere incondizionata e dovrà essere debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'Impresa.

I chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa potranno essere richiesti entro la scadenza di presentazione delle offerte al Comune di Genova – Municipio Levante. Per la parte Amministrativa: 010/5579837 per la parte Tecnica 010-5579811 – cell 335 5699314 – 010 5579813 – 335 5699393.

Art. 6 - Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, nei confronti dell'Impresa che presenterà il prezzo più basso, mediante ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

Art. 7 - Spese di bollo a carico ditta aggiudicataria

Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposta di bollo del valore di 16,00 Euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure indette sul MEPA. Pertanto l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà recapitare al Municipio Levante, una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F23 o F24 in alternativa l'Impresa potrà attaccare una marca da bollo su carta intestata ed annullarla attestando che trattasi di marca relativa alla Trattativa diretta n. 2019/.....fare una scansione ed inviarla a municipio9contabilita@comune.genova.it.

Art. 8 - Garanzia definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva, secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prima della stipula del contratto dovrà presentare cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dalle presenti Condizioni particolari di esecuzione.

La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione dei lavori secondo quanto previsto all'art. 10 comma 5 del citato Decreto Legislativo.

La garanzia definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità:

Fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzione ai sensi del D.P.R. n. 449/1959. La garanzia prestata sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte.

Art. 9 - Obblighi dell'aggiudicatario

E' fatto obbligo all'Impresa aggiudicataria di:

- costituire la garanzia di cui all'art. 8.
- redigere e consegnare entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.
- stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del codice, polizza assicurativa per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari all'importo contrattuale e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di almeno Euro 500.000,00.
- rispettare l'offerta presentata nonché tutti gli oneri e condizioni indicate nelle presenti "Condizioni di esecuzione degli interventi".
- garantire attraverso un suo rappresentante la presenza sul luogo di esecuzione degli interventi, per tutta la durata del servizio. Il suddetto dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti che riguardano anche la sicurezza degli interventi da effettuarsi, e dovrà altresì essere abilitato secondo le caratteristiche delle opere da eseguirsi.
- impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.
- comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio, nonché a quelle di ordine generale di cui all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016.
- disporre del personale, mezzi ed attrezzature.

- comunicare il nominativo del proprio responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione onde consentire alla C. A. di attivare, quando necessario, le procedure di coordinamento.
- nominare un responsabile generale del servizio affidato che assumerà il ruolo di referente nei confronti dell'Ente appaltante e che in qualità di responsabile del servizio svolto ne risponderà a termini di legge.
- conservare in ogni momento lavorativo un decoro adeguato alla professionalità esercitata a contatto con il pubblico, dotando il proprio personale di una divisa (vestiario idoneo e funzionale sotto il profilo igienico-sanitario, antinfortunistico ed estetico) che dovrà essere sempre indossata.
- provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione degli interventi in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate.
- rispettare, in applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.
- ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.e i., nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione degli interventi ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi.
- fornire tutto il personale idoneo, nonché gli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità degli interventi.
- procedere alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato ed in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
- provvedere alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi e simili, al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori.
- garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per l'approvvigionamento delle attività produttive e commerciali.
- attuare ai sensi della normativa vigente tutte le procedure necessarie allo smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata.
- sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà o di altri, non oltre 15 gg dal verbale di ultimazione dei lavori;
- manlevare e tenere indenne il Comune di Genova da ogni e qualsiasi responsabilità, pretesa, azione che da chiunque potesse essere avanzata in ordine al servizio stesso.
- applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- rispondere verso detto personale, come verso terzi, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e/o dei propri salariati.

- dotare il personale di adeguati dispositivi di sicurezza ed applicare, nell'esecuzione del servizio, le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza di cui al Decreto Legislativo n. 81//2008 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme che dovessero intervenire nel corso del contratto, in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazione contro gli infortuni.

Le attività lavorative dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 in essere con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali ed alle eventuali successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa sarà la sola ed unica responsabile della corretta esecuzione degli interventi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

L'impresa aggiudicataria è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Il Committente provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il committente effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 10 - Subappalto

Il subappalto è disciplinato dalle normative vigenti in materia e nei limiti di legge disposti all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge disposti dall'art 105 del predetto decreto.

Contabilizzazione dei lavori in economia

Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%

Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali di cui all'art. 18 comma 1 lett. d) del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali ed assistenziali, per ferie ed assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010, i lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

I prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prezzario Regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria **anno 2020** al lordo del ribasso offerto in sede di gara.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione e/o somministrazione.

Art. 11 - Norme di sicurezza

Gli interventi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.

E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.

E' obbligo dell'impresa esecutrice presentare all'atto della consegna formale dei lavori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all'Inps, all'Inail e alla Cassa edile, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Art. 12 - Pagamenti

Ad avvenuta comunicazione all'Impresa della regolare esecuzione degli interventi, la stessa potrà inoltrare fattura elettronica, che sarà vistata dal Direttore dei Lavori, al fine di attestare la corrispondenza dei lavori svolti con quanto fatturato. Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione, mediante richiesta di emissione di atto di liquidazione digitale.

La fattura elettronica dovrà contenere il CIG ZDD2F49093, i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale) inserendo l'annotazione obbligatoria **"scissione dei pagamenti"** ed essere inviata al codice IPA seguente I4RFTY.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" (scissione dei pagamenti) che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile. La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà

assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Il pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 231/2002, ovvero entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ferma restando la regolare esecuzione delle prestazioni nonché la verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL ed eventuale CASSA EDILE (DURC).

Art. 13 - Penali

La penale rimane stabilita nella misura pari alla percentuale dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale e trova applicazione per ogni giorno di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- d) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- e) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto qualora dovessero emergere a carico dell'impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la validità del rapporto contrattuale.

Inoltre, alla risoluzione contrattuale si procederà qualora l'assegnatario si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze o qualora lo stesso contravvenga reiteratamente agli obblighi e alle condizioni stabilite ovvero, ancora, qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'assegnatario stesso nell'espletamento del servizio in parola, mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Art. 15 - Procedure di ricorso

Gli atti definitivi della Stazione appaltante sono impugnabili ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni.

Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA - Via dei Mille 9 - 16147 GENOVA - tel. 010/3762092 - presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 17 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata, nel rispetto dei casi espressamente previsti dalla legge in vigore.

Art. 18 - DUVRI

Si evidenzia che in base alla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e alla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in relazione al presente appalto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai fini e ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 19 - Oneri fiscali e contrattuali

Tutti gli oneri fiscali, imposte e contributi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché tutte le spese riguardanti la stipulazione del contratto sono a carico dell'assegnatario, ad eccezione dell'I.V.A., che è a carico del Comune.

Art. 20 - Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE n. 679/2016) raccolti dal comune di Genova per la gestione della presente procedura

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9, telefono 0105571111; indirizzo mail:urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata

(Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente documento. Il trattamento dei dati personali forniti viene effettuato dal Comune di Genova per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Gestione della presente procedura e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

I dati personali forniti potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) anche per quanto riguarda la pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Genova.

I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I dati personali forniti, qualora richiesti, potranno essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua particolare situazione (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (*Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Art. 21 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari di esecuzione si fa rinvio al Bando Mepa "Lavori di manutenzione Edili (OG 1)", alle norme del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.